

DD. AA.CC. N.160 del 19.11.2004

Oggetto: Piano di Zona ex lege n.167/62. Edilizia convenzionata. Comparti 5-7 e 8.
Autoannullamento determinazione dirigenziale n.149/04.

IL FUNZIONARIO DELL'U.O.
APPALTI-CONTRATTI-ACQUISTI

In virtù dell'atto di delega del Capo Settore Territorio:

Premesso che:

- con delibere di Consiglio Comunale nn. 54 ed 81 del 1998 veniva approvato il Piano Straordinario ERP ex art. 51 L. 865/71 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2001 veniva approvato il P.di Z. 167;
- con deliberazione di C.C. n. 108 del 18.04.2002 sono stati approvati i criteri di assegnazione delle aree da concedere in regime di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata;
- tale deliberazione prevedeva di destinare il 20% degli alloggi da realizzare ad edilizia convenzionata;
- con deliberazione della G.M. n. 316 del 01.06.2000 furono approvati lo schema di contratto tra il Comune di Molfetta e l'impresa aggiudicataria, il disciplinare delle caratteristiche minime per la realizzazione delle unità edilizie e l'avviso di selezione per le imprese relativamente ai comparti 14, 15 e 16;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.197 in data 14.5.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato deciso di utilizzare gli schemi di convenzione e le caratteristiche minime degli edifici, di cui alla deliberazione G.C. n.316/2000, anche per l'edilizia convenzionata in ambito di p.d.z. 167;
- con determinazione dirigenziale n.62 del 25.5.2004 dell'U.O. Appalti e Contratti è stata indetta procedura di gara ad evidenza pubblica, finalizzata all'individuazione delle imprese assegnatarie dei suoli, ed approvato lo schema di bando allegato alla detta determinazione;
- la procedura di gara ha avuto l'esito riportato nei verbali in data 5.8.2004 e 16.9.2004, approvati con determinazione dirigenziale n.149 in data 10.11.2004 dell'U.O. Appalti e Contratti;

- con la citata determinazione n.149 venivano altresì pronunciate le aggiudicazioni definitive nei confronti delle ditte dichiarate aggiudicatarie provvisorie con il verbale in data 16 settembre 2004;
- successivamente all'adozione della citata determinazione n.149/04, è stato notificato a questo Comune, in data 12.11.2004, ricorso al TAR Puglia, da parte della ditta D'Avanzo Giovanni da Andria, con contestuale istanza di sospensiva, per l'annullamento, tra l'altro, della determinazione dirigenziale n.149/04;
- la ricorrente espone nel ricorso vari motivi di doglianza tra i quali, in particolare:
 1. la illegittima ammissione alla gara della ditta Edil 3 srl la quale non aveva riportato il mittente sulla busta di partecipazione alla gara;
 2. la illegittima ammissione alla gara di imprese i cui plichi di partecipazione non erano sigillati;
 3. la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento teso a riaprire la gara;
 4. dubbi in merito alla conservazione degli atti tra la data del primo verbale e la data del secondo verbale.
- In merito al primo motivo di doglianza la pretesa non appare fondata in quanto l'indicazione del mittente sul plico di partecipazione alla gara non è previsto da alcuna disposizione di legge ma solo dal bando di gara che, peraltro, non riporta alcuna sanzione di esclusione per la mancata indicazione. In tal senso Tar Umbria Sent. N.218 del 9.6.1986 così riportata in sintesi: "la richiesta di indicare sulla busta contenente l'offerta e la documentazione il nominativo dell'impresa mittente non può ritenersi compresa tra le prescrizioni poste a pena di nullità, in quanto tale prescrizione oltre a non essere contemplata da alcuna norma di legge in materia di gare pubbliche non corrisponde nemmeno ad una qualche finalità connessa al regolare e corretto svolgimento della gara";
- Quanto al secondo motivo di doglianza la pretesa appare fondata in quanto la sigillatura dei plichi di partecipazione alla gara, così come dei plichi contenenti l'offerta, è frutto del principio generale della segretezza dell'offerta ed è espressamente previsto dal comma 11 dell'art.75 del R.D. 23.5.1924 n.827. Pertanto, anche in assenza della espressa sanzione dell'esclusione dalla gara

relativa alla mancata sigillatura dei plichi comporta in ogni caso l'esclusione dei plichi non sigillati. In tal senso v'è costante giurisprudenza in materia;

- In merito al terzo motivo di doglianza la questione non appare fondata in quanto in ogni caso la ditta ha avuto conoscenza della riapertura della gara, giusta nota in data 30.8.2004 prot. n.38507, trasmessa a mezzo Raccomandata A.R., rendendo quindi non necessaria la formale comunicazione di avvio del procedimento ex lege n.241/90. In tal senso Sent. N.6424/2001 della IV Sez. del C.d.S.;
- In merito al quarto punto di doglianza la pretesa non appare fondata in quanto in sede di autotutela non è precluso alla Pubblica Amministrazione di intervenire anche successivamente alla conclusione della gara per modificare l'elenco degli invitati riammettendo un'impresa illegittimamente esclusa ovvero, allo stesso modo, escludendo un'impresa illegittimamente ammessa, ripetendo con ciò le fasi della relativa procedura dal momento in cui si è verificato l'errore. Il verbale di gara, infatti, in quanto atto pubblico, fa fede fino a querela di falso circa la veridicità di quanto in esso dichiarato in base all'art.2700 del c.c.. In tal senso C.d.S. Sez. V, 22.5.2001 n.2829;

Tutto ciò premesso:

accertato che alla gara, come si rileva dal secondo verbale in data 16 settembre 2004, sono state ammesse a partecipare ditte i cui plichi erano privi di sigilli rendendo così illegittime le aggiudicazioni definitive pronunciate con la determinazione dirigenziale n.149/2004 di cui è cenno sopra;

ritenuto necessario al fine di ripristinare la legittimità dell'intera procedura autoannullare in via di autotutela la propria determinazione n. 149 in data 10.11.2004 per le motivazioni innanzi ampiamente esposte;

visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.175, comma 9, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Autoannullare, in via di autotutela, la propria determinazione dirigenziale n.149 in data 10 novembre 2004 in quanto illegittima per violazione dell'articolo 75 del r.d. 23.5.1924 n.827;
3. Disporre in conseguenza la riapertura della procedura di gara per il ripristino della legittimità della stessa procedura;
4. Dare atto che responsabile del procedimento di che trattasi è il dott. Mauro De Gennaro;
5. Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, all'Assessore al Territorio, all'Assessore alle Finanze, all'U.O. Appalti, per l'esecuzione del presente provvedimento, ed al Responsabile del procedimento.